ALLEGATO B) AL REP. N. 14103/9682

STATUTO
Fondazione BSGSP

Articolo 1
Costituzione e denominazione

Per iniziativa di Banco BPM S.p.A. (il "Fondatore" o il "Banco BPM") è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, la Fondazione "Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero", o, in breve, "Fondazione BSGSP" (la "Fondazione").

Articolo 2
Sede e durata

La Fondazione ha sede in Modena, Via Mondatora n. 19
La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 3
Scopi

La Fondazione non ha finalità di lucro e - accogliendo e facendo propri i valori tradizionalmente espressi dalle Banche di rilevanza locale confluite prima nell'ex Banco Popolare e quindi nel Banco BPM - realizza, sostiene e promuove attività di interesse generale con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione promuove, attua e sostiene iniziative di assistenza e beneficenza nei territori presidiati dalla Direzione Territoriale Emilia Adriatica (BSGSP) del Banco BPM (con particolare riferimento, seppur non esclusivamente, alla regione Emilia Romagna), in continuità con l'attenzione riservata dalle stesse Banche a detti territori e alle diverse realtà che costituiscono il profilo identitario del Gruppo Banco BPM. In tale ottica la Fondazione promuove e sostiene iniziative nel settore della educazione, formazione scolastica e universitaria, della istruzione in genere, della ricreazione, dell'assistenza sociale e sanitaria con particolare riguardo alle fasce sociali maggiormente disagiate, della cultura, del culto, della ricerca scientifica, del patrimonio artistico, storico e architettonico.
In via meramente esemplificativa, la Fondazione può dunque, in via diretta o in sinergia e in collaborazione con altre Fondazioni od enti pubblici e privati, svolgere attività di promozione e di sostegno

di progetti a supporto della educazione dell'infanzia e degli studi scolastici o universitari, organizzare eventi o programmi a favore di soggetti bisognosi o a fasce d'età non più attivamente occupate, promuovere mostre o manifestazioni culturali in genere, istituire e supportare l'erogazione di borse di studio o di finanziamenti a iniziative di ricerca.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può operare con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari. In generale, per il perseguimento dei propri scopi, essa può:

- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con altre Fondazioni e soggetti pubblici e privati;
- collaborare con università, scuole, fondazioni ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;

promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da altri enti pubblici e privati;

- richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità;
- acquisire - esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione - partecipazioni in società e altri organismi italiani o esteri, nonché collaborare con, e partecipare a, fondazioni, enti, associazioni o istituzioni, pubblici e privati, e sempre che l'attività di tali enti sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari della Fondazione, anche concorrendo alla loro costituzione;
- aderire ad associazioni nazionali, europee e sovranazionali, coerenti con le finalità della Fondazione;
- istituire premi e borse di studio; erogare contributi, anche a fondo perduto, e fornire supporto formativo, a progetti proposti da individui e soggetti che non abbiano come finalità il profitto;
- promuovere attività culturali coerenti con le finalità della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, senza poter compiere in alcun caso attività commerciali o che abbiano come finalità il profitto.

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi

statutari sono oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati al patrimonio;
- da ogni liberalità, elargizione o contributo fatta da enti e/o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 5;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- i contributi del Fondatore e i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o di altri enti pubblici o privati non espressamente destinati al patrimonio;
- i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata a incremento del patrimonio.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Fondatore;
- il Consiglio di Amministrazione;
-il Presidente e Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori.

Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di

Amministrazione, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, sono gratuite; esse danno luogo al rimborso delle spese sostenute (e documentate) per lo svolgimento del proprio incarico e autorizzate dal Consiglio stesso.

Articolo 8

Fondatore

Il Banco BPM assume la veste di Fondatore costituente e ad esso è riservato il compito di nominare i consiglieri di amministrazione e di indicare i componenti a ricoprire le cariche di Presidente e Vice Presidente ai sensi dell'articolo 9 che segue. Il Fondatore designa inoltre il Segretario Generale ai sensi dell'articolo 14 che segue.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 8 (otto) componenti, compreso - in quanto membro di diritto - il Responsabile pro tempore della Direzione Territoriale Emilia Adriatica (BSGSP) del Banco BPM, nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo e escluso il membro di diritto - per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo mentre il rinnovo del Consiglio di Amministrazione viene ugualmente effettuato dal Fondatore o suo avente causa.

Contestualmente alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore indica i componenti che assumono la carica di Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

In caso di venire meno, in corso di mandato, di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore provvede alla sua sostituzione ai sensi del presente articolo, fermo restando che il componente così nominato rimarrà in carica per il periodo residuo di carica del componente sostituito.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

La convocazione e il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono curati dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere di amministrazione più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, con almeno tre giorni di

preavviso ma in ogni caso con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.
Nel caso di convocazione con posta elettronica i membri del Consiglio di Amministrazione devono procedere all'elezione di un domicilio elettronico, con apposita dichiarazione autografa depositata agli atti della Fondazione.
Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.
In caso di partecipazione a distanza occorre che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse.

Articolo 11
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la gestione della Fondazione. Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto, il Consiglio:
- pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
approva le iniziative e i progetti sottoposti al suo esame;
- valuta con cadenza almeno annuale i risultati dell'attività svolta;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- nomina un Segretario Generale, su designazione del Fondatore, anche al di fuori dei propri componenti;

- approva, con il parere favorevole del Fondatore, le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica;
- approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Articolo 12

Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- cura i rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie; rappresenta la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l'ordine del giorno; monitora l'esecuzione, coadiuvato dal Segretario Generale, delle deliberazioni del Consiglio;
- ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- determina l'adozione di eventuali regolamenti e procedure della Fondazione.

Al Presidente o Vice Presidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti in carica, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti ai propri scopi o alle proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le funzioni, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il consigliere di amministrazione più anziano di età, ai quali spetta pure la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o dal Vice Presidente che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo - tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio designa il Presidente tra i suoi membri.
Il Collegio dei Revisori è nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo mentre il rinnovo avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondatore o suo avente causa adottata almeno 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del mandato.
I Revisori durano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo e possono essere confermati.
Il Collegio dei Revisori controlla la gestione contabile e amministrativa della Fondazione; a tal fine provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci di previsione e consuntivo.
I membri del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Per la revisione contabile, ai Revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute (e documentate) per lo svolgimento del proprio incarico, l'eventuale compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore o suo avente causa.

Articolo 14
Organizzazione e funzionamento della Fondazione
Segretario Generale

L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono curati da un Segretario Generale, nominato - anche al di fuori dei propri componenti - dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Fondatore.
Il Segretario Generale, tra l'altro:
- cura e promuove i rapporti con soggetti terzi, privati e pubblici, per l'ideazione, costituzione e realizzazione di iniziative, progetti e *partnership* finalizzate alla realizzazione coerente degli scopi statutari;
- cura, di concerto con Presidente e Vice Presidente, i rapporti con le autorità, le istituzioni e i mezzi di informazione;
- cura l'organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione; promuove l'adozione di regolamenti o procedure della Fondazione;
- esegue, di concerto con Presidente e Vice Presidente, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla stesura dei verbali delle sedute

del Consiglio di Amministrazione;
- fornisce gli elementi per la valutazione dei risultati, assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla Fondazione;
- esercita gli ulteriori poteri e compiti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

La Fondazione potrà concordare con il Fondatore di avvalersi per l'esercizio della propria attività di strutture e di personale di quest'ultimo.

Articolo 15

Contabilità e bilanci di previsione e consuntivo

Il Consiglio di Amministrazione individua i criteri per la registrazione amministrativo-contabile di tutti i movimenti finanziari della Fondazione.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio preventivo secondo le disponibilità alla data del 31 ottobre, e ne invia copia al Collegio dei Revisori e al Fondatore.

Nel bilancio preventivo sono indicati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle per le attività istituzionali della Fondazione. A loro volta, queste ultime vanno suddivise in ragione della loro destinazione. La relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione è redatta entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge, il bilancio relativo all'esercizio precedente con la relazione che illustra l'andamento della gestione nei distinti ambiti in cui la Fondazione è intervenuta.

Bilancio e relazione sono trasmessi tempestivamente al Collegio dei Revisori, il quale entro 15 (quindici) giorni trasmette al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente il bilancio entro il 30 (trenta) aprile, o entro il 30 (trenta) giugno qualora particolari motivate esigenze lo richiedano.

Il Bilancio approvato e la relazione del Collegio dei Revisori sono trasmessi al Fondatore unitamente a una

dettagliata informativa sull'attività svolta dalla Fondazione nell'esercizio di riferimento che evidenzi, in particolare, gli scopi perseguiti, i settori d'intervento, i soggetti beneficiari e gli importi delle erogazioni.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione.
E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.

Articolo 16

Conflitti d'interesse

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto; se si tratta del Segretario Generale, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 17

Proroga degli organi

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 18

Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente e del Segretario Generale, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti a cura del Segretario medesimo.

Articolo 19

Controllo dell'autorità governativa

La Fondazione è soggetta alle disposizioni del D.Lgs.

3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20

Scioglimento e devoluzione dei beni

E' prevista l'estinzione della Fondazione nell'ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione stessa divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, e in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti in carica.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad Enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 21

Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

I riferimenti a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse, anche se non espressamente richiamate.

FIRMATO: Claudio Rangoni Machiavelli

" " Michele Strippoli TESTE

" " Giulia Bergamini TESTE

" " ELENA CRICCHIO NOTAIO